

WOLF

Wolf Pescara Castellammare Onlus

Via Tassoni, 82 - 65122 Pescara

Codice Fiscale: **91143790680**

wolfpecastellammare@gmail.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 15/09/2022

In data odierna alle ore 19,30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto alle nuove norme disposte dal Codice del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Mariarenata Di Giuseppe, il Vice Presidente Edi Tinarelli, il Segretario/Tesoriere Antonio Sorrentino, le Consigliere Antonella Malino ed Anna Cutilli, i soci Clemente Di Silvestre, Patrizio De Caris, Maria Gina Fratalocchi, Antonio Iacobucci, Angela Marullo, Blerina Ajdini, Emanuela Cicoria, Angelo Dattoli, Dino Damiani, Simona Ferri, Roberto Quercia, Rocco Di Lucchio, Germana Sbaraglia, Carla Verzella, Luigi Ferri, Maria Paola Capuani, Andrea Sorrentino, Flavia Di Marco, Laura Gallerati e Claudio D'Antonio. Constatata la regolarità della seduta, per il superamento del quorum (3/4), si procede all'apertura dei lavori.

In relazione al primo punto all'o.d.g. il Presidente relaziona sulle nuove disposizioni normative dettate dal Codice del Terzo Settore, la cui iscrizione è necessaria per le organizzazioni di volontariato come la nostra, dunque è indispensabile predisporre l'adeguamento dello statuto alle nuove regole. In base alle direttive fornite dal Consulente legale del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) il Direttivo ha redatto lo statuto emendato, che si sottopone al vaglio dell'Assemblea. Dopo aver esaminato il contenuto dello stesso e valutate le modifiche apportate, conformi a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, l'Assemblea approva all'unanimità lo statuto adeguato.

In relazione al secondo punto all'o.d.g. nulla quaestio.

Non avendo altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 20,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Antonio Sorrentino

Il Presidente Mariarenata Di Giuseppe

Il Vice Presidente Edi Tinarelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

1 COPA
..... originale dell'atto qui
registrato il 22 SET. 2022 al
n. 2666 serie 3
Versati Euro ESENTE

con Mod. _____ del _____
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario
Milena Mariello D'Amico
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Calmano



STATUTO (adeguato alle normative del Codice del Terzo Settore) WOLF PESCARA CASTELLAMMARE – Organizzazione di Volontariato

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione precedentemente denominata "Wolf Pescara Castellammare Onlus" viene trasformata, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e succ. modif., in Associazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore denominata "WOLF PESCARA CASTELLAMMARE – Organizzazione di Volontariato", o, in forma abbreviata, "WOLF PESCARA CASTELLAMMARE – ODV", con mantenimento del Codice Fiscale 91143790680. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore. L'associazione conferma la sua sede nel comune di Pescara all'indirizzo risultante, tempo per tempo, presso le autorità competenti ed attualmente alla Via Tassoni n. 82. L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata. L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere d), e), f), h), i), u), v), w), z): d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità: Lo scopo sociale primario è "Insieme per i bisogni della comunità" e si estende a tutti i tipi di bisogni della società nazionale ed internazionale, che si possono soddisfare con: raccolte fondi; convegni culturali; varie forme di sostegno ai bisognosi; interventi su disagi e problemi giovanili; aiuto a poveri, malati, disabili ed anziani; adozioni a distanza; borse di studio; interventi in calamità naturali; risoluzione di problemi sociali in generale anche in collaborazione con le amministrazioni locali e con altre associazioni di volontariato. L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto del disposto legislativo. L'Associazione si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, come sopra previsto, solo di volontari. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 1) quote associative; 2) contributi pubblici e privati; 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali; 4) donazioni e lasciti testamentari; 5) rendite patrimoniali; 6) raccolte fondi; 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017). Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. L'adesione all'associazione comporta la quota di iscrizione e la quota annuale (come decisa dal CdA); in ogni caso i soci possono effettuare volontariamente versamenti ulteriori a favore dell'associazione. Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il CdA approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal CdA, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. Il CdA documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal CdA o ne ricorrano i presupposti di legge, il CdA, ogni anno, dispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa. Possono essere Soci dell'Associazione: - le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto; - organizzazioni di volontariato; - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Renzo Cresto D'Amico

Luigi Basso

Anne Cutelli

Helino D'Amico

2021

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del CdA, che versano ogni anno la quota associativa stabilita dal CdA, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al CdA, che deve provvedere entro sessanta giorni. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione della stessa deve essere motivata e comunicata all'interessato per iscritto. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal CdA con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati al socio, per iscritto o telematicamente, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, **tranne che per la decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.** Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta al CdA almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso. **Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro la fine dell'anno sociale.** Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) a versare la quota associativa; 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di averne copia, con il divieto assoluto di comunicarne il contenuto a terzi, in violazione della legge sulla privacy. Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei soci; 2) il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione; 3) il Presidente; 4) l'Organo di Controllo (eventuale). L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è soggetta a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente, il CdA od un terzo dei soci lo richieda. L'Assemblea ordinaria: a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali; b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del CdA eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) di tutti o solo di una parte dei soci, a condizione che: - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo (CdA) è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Gli amministratori vengono scelti dall'assemblea dei soci tra gli associati. Il primo CdA è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del CdA non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Il CdA è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti e per conseguenza nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del CdA rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del CdA esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del CdA decadano dall'incarico, il CdA può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero CdA; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il CdA deve convocare immediatamente l'Assemblea per la sostituzione del componente mancante. Ove decada oltre la metà dei membri del CdA, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo CdA. Il CdA nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente ed un segretario-tesoriere. Il CdA è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Tra i suoi compiti vi sono quelli di: - Eleggere il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario-tesoriere; - Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; - Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'Assemblea; - Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; - Stabilire annualmente la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari. Il CdA è convocato di regola ogni anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due membri del Consiglio medesimo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale comunicazione personale (lettera, email,

PEC, sms, WhatsApp, telefono), da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del CdA. I verbali di ogni adunanza del CdA, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il CdA può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione, in accordo con il Presidente. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di chi partecipa con strumenti di comunicazione a distanza.

ART.11- IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, presiede tutte le Assemblee dei Soci ed i Consigli Direttivi e comunica regolarmente con entrambi i gruppi. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario-Tesoriere, d'intesa con il Presidente ed il CdA, cura la tenuta della cassa, la contabilità dell'associazione e verbalizza le riunioni delle Assemblee e del CdA. Egli tiene i verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, i libri sociali ed i documenti contabili presso la Sede legale e comunica regolarmente con entrambi i gruppi sociali.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo (OdC), collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa. L'OdC è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Ai componenti dell'OdC si applica l'art. 2399 del codice civile. L'OdC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa. L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del CdA, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'Assemblea, che delibera lo scioglimento, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del CdA. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Per garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati nel Libro dei soci, tenuto a cura del CdA, che ne cura il puntuale aggiornamento. Tutti i verbali delle assemblee e delle delibere vengono riportati nel Registro dei Verbali tenuto a cura del CdA, che ne cura il puntuale aggiornamento. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata al CdA, dei Registri e dei Libri sociali.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato

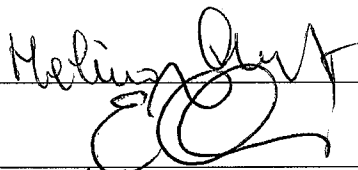
Pescara 15 settembre 2022

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

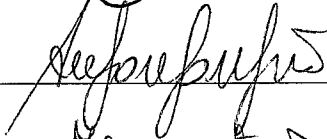
La consigliera ANNA CUTILLI



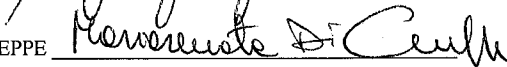
La consigliera ANTONELLA MALINO



Il Vice Presidente EDI TINARELLI



Il Segretario ANTONIO SORRENTINO



Il Presidente MARIARENATA DI GIUSEPPE

